REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Area Interdipartimentale 2 - "Organismo Tecnicamente Accreditante"

Prot.n. del Class. OTA.AZS Coll. 9645/2020

OGGETTO: Misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SARSCoV-2. Direttiva sullo svolgimento delle attività di verifica.

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana LORO INDIRIZZI PEC

- Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto (2), pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del2 maggio 2003;
- Visto il D.A. 27 agosto 2015, n. 1468 "Modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate della Regione siciliana ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 463/03", pubblicato nella G.U.R.S. n. 36 del 4 settembre 2015;
- Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza";
- Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", pubblicato nella G.U.R.I n.126 del 17 maggio 2020;
- Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n° 21 del 17 maggio 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana;
- Viste le disposizioni emanate dal Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute con note prot. 13588 del 9 marzo 2020, prot. 14268 dell'11 marzo 2020 e prot. 14784 del 13 marzo 2020;

Vista la disposizione di questo Dipartimento prot. n. 9645 del 16 marzo 2020 "Misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SARS-CoV-2. Direttiva sullo svolgimento delle attività di verifica";

Vista la direttiva dell'Assessore regionale della Salute prot. 23608/DPS-A1 del 21 maggio 2020 con oggetto "Emergenza Covid-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 2";

Considerato il perdurare dello stato di emergenza dovuto alla epidemia da nuovo coronavirus SARS-Cov-2:

Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile al contenimento della diffusione dell'infezione da nuovo coronavirus SARS-Cov-2;

SI DISPONE

- 1. A far data dal 25 maggio 2020 i Dipartimenti di Prevenzione possono riprendere le verifiche nell'ambito dei procedimenti di concessione dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento istituzionale, nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e degli obblighi di distanziamento interpersonale definiti dai provvedimenti dello Stato e della Regione Siciliana. In particolare:
 - a. deve essere garantito, nei luoghi e nelle situazioni in cui la misura è compatibile con lo svolgimento delle attività, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - b. nel caso non fosse possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e, comunque, negli ambienti chiusi le persone che partecipano alla verifica devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale;
 - c. prima dello svolgimento di qualsiasi attività, deve essere accertato che le persone che partecipano alla verifica:
 - non siano sottoposte all'obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario o di quarantena ai sensi delle Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana, nonché agli obblighi derivanti da altre disposizioni adottate da Autorità dello Stato o della Regione Siciliana, anche successive alla presente Direttiva, con le quali siano state adottate misure restrittive;
 - ii. non presentino sintomi riconducibili all'infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2; iii. non abbiano avuto contatti, nei 14 giorni precedenti, con soggetti che presentavano sintomi riconducibili all'infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

Le persone che partecipano alla verifica attesteranno l'insussistenza di tali condizioni sottoscrivendo l'acclusa dichiarazione che sarà allegata agli atti della verifica; in caso contrario la verifica sarà differita ad altra data.

2. Restano sospese, fino a nuova disposizione, le verifiche triennali programmate ai sensi dell'art. 1 del D.A. 27 agosto 2015, n. 1468.

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

Il Dirigente dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Dott. Antonio Colucci

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 RESA AI FINI DELLA VERIFICA SVOLTASI PRESSO
II/la sottoscritto/a
nato/a ila()
residente a ()
in via
consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste
(art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
(art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
1. di non essere sottoposto all'obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario o di
quarantena, né ad altra misura restrittiva;
 di non aver avuto, nei precedenti 14 giorni, nessuno dei seguenti sintomi: Alterazioni dell'olfatto; Alterazioni del gusto; Febbre ≥ 37,5 °C; Stanchezza; Dolori muscolari; Mal di gola; Tosse secca; Congestione nasale; Rinorrea (naso che cola); Dispnea (difficoltà a respirare); Diarrea; Cefalea; Dolori addominali; di non avere, oggi, nessuno dei sintomi sopra elencati;
4. di non aver avuto contatti, nei precedenti 14 giorni con nessuno che presentasse uno o più
sintomi tra quelli elencati al punto 2;
5. di non essersi recato, nei precedenti 14 giorni, in zone considerate ad alto rischio di infezione da
SARS-CoV-2;
6. di non aver avuto contatti con soggetti, ivi compresi i familiari, affetti da COVID-19;
7. che i propri familiari non presentano nessuno dei sintomi sopra elencati;
8. che non è mai stato affetto da COVID-19, ovvero di essere stato dichiarato guarito dall'infezione
e di disporre di idonea certificazione che esibisce agli incaricati della verifica
Data Firma